SENT. 164/2026

--REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Piergiorgio DELLA VENTURA	Presidente
Lucia d'AMBROSIO	Consigliere relatore
Nicola RUGGIERO	Consigliere
Ilaria Annamaria CHESTA	Consigliere
Cosmo SCIANCALEPORE	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello iscritto al n. **62383** del registro di segreteria, proposto da **TODISCO Alfonso**, nato a Nocera Inferiore il 21.10.1993 (C.F. TDSLNS93R21F912O), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Russo (C.F. RSSNTN71D02Z614C – Fax 089.4456050 - PEC: avv.russoantoniordsa@pec.giuffre.it)

contro

Procura Regionale presso la Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Procuratore Regionale,

Procura Generale presso la Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale Centrale di Roma - in persona del Procuratore Generale;

avverso

la sentenza n. 11/2025 della Sezione giurisdizionale della Corte dei

conti per la Regione Friuli Venezia-Giulia, pubblicata in data 17 aprile 2025 e notificata in data 12 maggio 2025.

Visti gli atti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 16 luglio 2026, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore, consigliere Lucia d'Ambrosio, l'avvocato Antonio Russo, per l'appellante, e il Pubblico Ministero, nella persona del V.P.G. Giulia De Franciscis.

FATTO

1. Con sentenza n. 11/2025, la Sezione giurisdizionale Friuli-Venezia Giulia, in accoglimento della domanda attorea, ha condannato il signor Alfonso Todisco al pagamento di € 26.009,03, di cui € 16.480,23 in favore del Ministero dell'istruzione e del merito (pari al 50% delle retribuzioni percepite) ed € 9.528,80 in favore dell'INPS (pari al 50% dell'indennità NASpI) per il danno patrimoniale cagionato per aver svolto le mansioni di collaboratore scolastico supplente del personale A.T.A. presso il Convitto Nazionale "*Paolo Diacono*" di Cividale del Friuli, senza averne titolo, nei seguenti periodi: dal 29.10.2018 al 30.06.2020; dal 25.09.2019 al 30.06.2020; dal 21.09.2020 al 04.02.2021, e per aver ricevuto la correlata indennità NASpI per i periodi intermedi di inattività.

2. La Sezione territoriale riteneva ampiamente provata la responsabilità del convenuto per avere illecitamente conseguito gli incarichi di supplenza sopra indicati e per avere indebitamente percepito la relativa retribuzione e la correlata indennità NASpI per i periodi intermedi di inattività. Sottolineava, con riguardo alla determinazione del danno, che la stessa Procura contabile - fatto

riferimento alle retribuzioni lorde erogate nei periodi di impiego presso l'istituto scolastico, e alla indennità NASpI percepita in funzione del periodo di illegittima assunzione – aveva quantificato la pretesa risarcitoria azionata in € 26.009,03, oltre rivalutazione ed interessi, pari al 50% della somma tra la retribuzione percepita dal lavoratore e la conseguente indennità NASpI, sulla scorta di un recente orientamento giurisprudenziale, volto a riconoscere una parziale utilità, ai sensi dell'art. 1 co. 1-bis della legge n. 20 del 1994, alle prestazioni di lavoro svolte da pubblici dipendenti con "*qualifica non elevata implicante mansioni basiche*".

3. Il signor Alfonso Todisco interponeva appello avverso la sentenza per i seguenti motivi:

I. *Improponibilità dell'azione erariale in considerazione della pendenza del giudizio penale – violazione dell'art. 270 c.p.p. e nullità della sentenza*. La difesa del signor Todisco, pur consapevole dell'autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale, evidenziava che il procedimento penale in corso rappresenta una pregiudiziale al processo contabile come antecedente logico-giuridico e non meramente fattuale, della decisione, stante che una eventuale assoluzione penale avrebbe efficacia di giudicato nel presente giudizio e che diversamente si anderebbe a ledere il diritto di difesa, con particolare riferimento all'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni (sia ambientali che telefoniche) in procedimenti diversi da quelli nei quali esse sono state disposte. Richiamando gli effetti dell'efficacia penale di assoluzione di cui all'art. 652, commi 1 e 2, c.p.p., insisteva nella necessità di

sospendere il giudizio, in attesa della definizione del processo penale.

II. *Assenza del danno e vantaggio della P.A. – Compensatio lucri cum damno.* La difesa sosteneva che il signor Todisco avrebbe agito in buona fede sulla base di un titolo apparentemente valido, con una condotta connotata da colpa ed imprudenza, che non ha impedito al Todisco di esprimere una prestazione conforme a quanto richiesto ed utile ai fini contrattuali. Evidenziava che ai sensi dell'art. 2126 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto a trattenere la retribuzione a prescindere dalla nullità e/o annullamento del contratto di lavoro, con la conseguenza che mancherebbe il danno erariale, in quanto la prestazione lavorativa resa in assenza del titolo prescritto e dichiarato non arreca alcun danno, bensì un "*vantaggio*" reso alla P.A. ed alla comunità amministrata. Rappresentava che il danno non potrebbe equivalere alla retribuzione percepita dal convenuto ma, eventualmente, soltanto alla minore utilità della prestazione ricevuta dall'amministrazione. Sosteneva che nelle fattispecie di prestazioni routinarie che non richiedono titoli di elevata specializzazione l'unico soggetto danneggiato è il terzo aspirante all'incarico scavalcato in graduatoria da colui che si avvale di un titolo falso, mentre la P.A. non è assolutamente lesa, avendo fruito di una prestazione di minimale complessità da parte dell'odierno appellante. Chiedeva, pertanto, in accoglimento del gravame, previo accertamento dell'improponibilità dell'azione erariale in considerazione della pendenza del giudizio penale n. 1778/2021 R.G.N.R. presso il Tribunale di Vallo della Lucania, di dichiarare la nullità della sentenza e di tutti gli atti processuali compiuti, e rilevata, altresì, la violazione

dell'art. 270 c.p.p., di dichiarare la nullità della sentenza n.11/2025; nel merito, in riforma della sentenza impugnata, di applicare la *compensatio lucri cum damno* per le utilità ed i vantaggi che l'Amministrazione avrebbe comunque ricevuto dalle prestazioni dell'odierno appellante; in ogni caso, con il favore delle spese e competenze del giudizio.

4. La Procura generale, con memoria conclusionale in data 24 giugno 2026, replicava ai motivi di gravame dell'appellante facendone risaltare l'infondatezza.

4.1 In via preliminare, rilevava che non risulta notificato all'Ufficio di Procura il decreto di fissazione udienza, che la Sezione d'appello ha inviato a mezzo PEC al difensore dell'appellante in data 20/02/2026, assegnando il termine di 30 giorni.

4.2 Sottolineava che il caso del sig. Todisco risulta riconducibile ad un più vasto fenomeno illecito di "produzione di titoli di studio e diplomi professionali" in realtà non conseguiti, in ordine al quale pendono alcuni procedimenti penali promossi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania. La falsità dei diplomi attestanti vari titoli di studio e professionali conseguiti presso l'Istituto Passarelli, tra i quali quello prodotto dall'odierno appellante, è stata accertata attraverso l'esame incrociato delle "pergamene" riferibili a ciascuno di essi, in quanto il numero identificativo delle stesse (che è attribuito dall'Ufficio scolastico regionale) è risultato in realtà corrispondente ad altri istituti scolastici.

4.3 Nel merito, sosteneva l'infondatezza del primo motivo di appello, non avendo il Todisco, rimasto contumace nel giudizio dinanzi

alla Sezione giurisdizionale regionale, allegato nell'atto di appello alcun elemento probatorio volto a contestare l'illecito erariale posto a suo carico, limitandosi a sostenere la pregiudizialità *tout court* del procedimento penale in corso, senza confutare alcuno dei fatti emergenti dall'istruttoria penale e contabile, né le statuizioni del giudice di primo grado, che hanno riconosciuto l'efficacia probante degli elementi fattuali e documentali emersi a suo carico. Riteneva, pertanto, che dovesse essere respinta la richiesta di sospensione del presente giudizio, non ricorrendone i presupposti, in ragione della piena autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale, del diverso regime probatorio, retto dal principio della preponderanza dell'evidenza, nonché del potere di libero apprezzamento delle prove rinvenienti da altri giudizi, ed in ossequio al principio della "*circolarità delle prove*", che preserva l'economia dei mezzi processuali e la ragionevole durata dei processi, nonché in assenza di una "*norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova*".

4.4 Con riguardo all'elemento psicologico, evidenziava che l'affermazione difensiva secondo cui il Todisco "*ha agito in buona fede sulla base di un titolo apparentemente valido*" non risulta suffragata da alcun riscontro essendo viceversa emersa la falsità del titolo di studio prodotto, che presuppone l'inesistenza del sottostante percorso formativo e di studio, nonché la falsità dell'attestazione di una pregressa esperienza lavorativa, mai svolta, con conseguente palese connotazione dolosa delle condotte poste in essere.

4.5 Con riferimento alla dedotta assenza di danno erariale per il

compiuto svolgimento degli incarichi assolti dal Todisco, sottolineava che il lavoratore che dolosamente dichiari il falso in merito ai titoli e/o requisiti necessari per accedere ad un posto di lavoro pubblico commette un illecito erariale, la cui lesività corrisponde alle retribuzioni indebitamente percepite, richiamando ad un'attenta ponderazione degli spazi di applicabilità del principio di cui all'art. 1 comma 1 *bis* della l. n. 20/1994, concernente la possibilità di valutare una parziale utilità della prestazione lavorativa illecita in casi di "bassa qualifica professionale e/o mansioni basiche", reputando non percorribile la completa elisione del danno erariale scaturente da questa tipologia di fattispecie, in quanto foriera di un'inammissibile sterilizzazione dei principi fondanti l'accesso al lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Riteneva che l'addebito in capo al Todisco, risultando *ab initio* dimidiato rispetto a quanto da costui percepito, non fosse meritevole di ulteriore riduzione, richiamando recente giurisprudenza di questa Sezione d'Appello.

Chiedeva, pertanto, la reiezione dell'appello, con ogni conseguente statuizione sulle spese del giudizio.

5. Alla odierna pubblica udienza, la difesa dell'appellante e il rappresentante della Procura generale ribadivano le rispettive argomentazioni, chiedendone l'accoglimento, con le seguenti precisazioni. L'avvocato Russo sosteneva, in particolare, l'assoluta assenza di danno per l'amministrazione, derivante dalla natura meramente esecutiva delle mansioni svolte dal lavoratore, sottolineando che la prestazione lavorativa è stata effettivamente resa

e deve essere salvaguardata ai sensi dell'articolo 2126 c.c. a prescindere dall'elemento volitivo e della falsità del titolo. Il P.M. ribadiva l'infondatezza dell'istanza di sospensione pregiudiziale, poiché la mera pendenza del giudizio penale non vincola il rito erariale e le prove in atti offrono già piena prova della falsità documentale; nel merito, escludeva l'applicabilità dell'articolo 2126 c.c., richiamando i precedenti conformi di questa Sezione che riconducono la fattispecie alla responsabilità erariale per grave violazione delle norme di diritto pubblico poste a presidio dell'accesso al pubblico impiego. Il Collegio tratteneva la causa in decisione.

DIRITTO

1. L'atto di appello in esame mira alla riforma della sentenza n. 11/2025, con la quale la Sezione giurisdizionale per la regione Friuli Venezia Giulia ha affermato la responsabilità del signor Alfonso Todisco per il danno patrimoniale cagionato al Ministero dell'istruzione e del merito e all'INPS, per aver svolto le mansioni di collaboratore scolastico supplente del personale A.T.A. presso il Convitto Nazionale "*Paolo Diacono*" di Cividale del Friuli, senza averne titolo, dal 29.10.2018 al 30.06.2020, dal 25.09.2019 al 30.06.2020 e dal 21.09.2020 al 04.02.2021, e per aver ricevuto la correlata indennità NASpI per i periodi intermedi di inattività.

2. Dall'esame degli atti di causa emerge che per ottenere gli incarichi il signor Todisco aveva partecipato ad una procedura concorsuale, indetta dal MIUR per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto di terza fascia del personale A.T.A. per il triennio 2017-2020, presentando,

in data 28.10.2017, domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia presso l'I.S.I.S. "*A. Malignani*" di Udine, nelle quali veniva inserito in ragione del titolo di studio e della pregressa attività lavorativa dichiarati. Risulta, inoltre, che la notizia di danno erariale derivava da informativa trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, la quale, in data 12.04.2022, ha richiesto il rinvio a giudizio del signor Todisco per i reati di falso e truffa aggravata, di cui agli artt. 476, co. 2 c.p. e 640, co. 2 n. 1 c.p. Dal materiale probatorio acquisito emerge chiaramente che il Todisco dichiarava di aver conseguito, nell'anno scolastico 2012/2013, il diploma di qualifica professionale di "*operatore dei servizi della ristorazione – settore sala bar*", presso l'Istituto Passarelli di San Marco di Castellabate (SA), con votazione 100/centesimi (rinnovando tale attestazione anche all'atto di assunzione, con dichiarazione sostitutiva di certificazione), nonché di aver prestato servizio, quale collaboratore scolastico, presso la Scuola paritaria "*La Fenice di Mutolo Giulia*", con sede a Nocera Inferiore (SA), dal 13.1.2017 al 31.8.2017.

3. Con il primo motivo di appello il signor Todisco ha dedotto l'improponibilità dell'azione erariale, per violazione dell'art. 270 c.p.p., con particolare riferimento all'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali esse sono state disposte, sostenendo che il procedimento penale in corso rappresenterebbe una pregiudiziale al processo contabile, quale antecedente logico-giuridico, e non meramente fattuale, della decisione, e chiedendo la sospensione del giudizio in attesa della

definizione del processo penale.

La censura non è meritevole di accoglimento.

Per giurisprudenza consolidata (cfr., *ex multis*, sez. II App, sent. 251 del 2025), la sospensione del giudizio costituisce una vicenda processuale anomala e, in quanto tale, deve essere contenuta entro gli stretti limiti delineati dalla legge, in aderenza al principio di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost e richiamato dall'art. 4 c.g.c. (cfr. SS.RR. ordinanza n. 1/2012).

Ai sensi dell'art. 106 c.g.c., "*Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia, pendente davanti a sé o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata e il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato*".

Con specifico riferimento al rapporto tra il giudizio amministrativo contabile e quello penale, deve rilevarsi, inoltre, che "*… non si rinvengono nel nostro ordinamento disposizioni che impongano la sospensione necessaria del processo di responsabilità amministrativa in pendenza di un processo penale, posto che, al più, qualora vertenti sui medesimi fatti, potrebbe ravvisarsi una mera pregiudizialità logica, ma mai un obiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica tra le due liti pendenti*" (Corte dei conti, Sezioni riunite, ord. n. 5 del 2015).

Consolidato è in giurisprudenza, inoltre, il principio di "*circolarità delle prove*", non potendosi revocare in dubbio l'utilizzabilità, in sede di giudizio contabile, delle risultanze istruttorie emerse nel corso di altri processi (civile, penale, amministrativo), in quanto il giudice può far

legittimo uso anche delle cd. "*prove atipiche*", considerata l'assenza di una norma di chiusura che cristallizzi il *numerus clausus* delle prove, ma anche l'oggettiva elasticità che caratterizza la nozione stessa di produzione documentale, e l'affermazione del diritto alla prova e del correlativo principio del libero convincimento del giudice (cfr., ex *multis*, Sez. II App., sent. n. 246 del 2025; id., sent. n. 28/2025 e giurisprudenza ivi richiamata). In applicazione di tale principio, il giudice contabile può trarre argomenti di prova da tutti gli elementi in suo possesso ritualmente introdotti in giudizio, compresi quelli che provengono dalle indagini penali, purché siano gravi, precisi e concordanti, ed utilizzare, ai fini della formazione del proprio libero convincimento *ex* artt. 94 e 95 c.g.c., le c.d. "*prove atipiche*" costituite da elementi probatori raccolti nel corso di altri processi o delle indagini penali (cfr. Sez. III App., sent. n. 78/2025 e giurisprudenza ivi richiamata).

Il motivo di gravame deve essere, pertanto, respinto.

4. Con il secondo motivo di gravame l'appellante – premessa l'assenza di dolo, avendo egli "*agito in buona fede sulla base di un titolo apparentemente valido*" - evidenzia che, ai sensi dell'art. 2126 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto a trattenere la retribuzione a prescindere dalla nullità e/o annullamento del contratto di lavoro, e che, bel caso all'esame, mancherebbe il danno erariale, in quanto la prestazione lavorativa resa in assenza del titolo prescritto e dichiarato non arreca alcun danno alla P.A., ma piuttosto un vantaggio, avendo questa fruito di una prestazione di minimale complessità, con la conseguenza che

dovrebbe trovare applicazione la *compensatio lucri cum damno* per le utilità ed i vantaggi che l'Amministrazione avrebbe comunque ricevuto dalle prestazioni erogate.

4.1 Le censure sollevate non sono meritevoli di accoglimento.

4.2 Per quanto concerne l'asserita insussistenza dell'elemento psicologico del dolo, è sufficiente osservare che, dall'esame degli atti di causa, emerge la falsità del titolo di studio prodotto (diploma di qualifica professionale di "*operatore dei servizi della ristorazione – settore sala bar*", conseguito, nell'anno scolastico 2012/2013, presso l'Istituto Passarelli di San Marco di Castellabate, con votazione 100/centesimi), che presuppone l'inesistenza del sottostante indispensabile percorso formativo e di studio, nonché la falsità dell'attestazione di una pregressa esperienza lavorativa (collaboratore scolastico, presso la Scuola paritaria "*La Fenice di Mutolo Giulia*", con sede a Nocera Inferiore (SA), dal 13.1.2017 al 31.8.2017), palesemente mai svolta. Risulta indubbia, pertanto, la connotazione dolosa delle condotte poste in essere dal signor Todisco.

4.3 Con riferimento alla richiesta di applicazione della *compensatio lucri cum damno* per le utilità ed i vantaggi che l'Amministrazione avrebbe comunque ricevuto, appare opportuno preliminarmente evidenziare che l'attuale appellante non risulta essere in possesso di alcun titolo di studio idoneo, ai sensi della normativa vigente, per l'accesso al profilo professionale di collaboratore scolastico (diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi

diploma di maturità, attestati e/o diplomi professionali di durata triennale rilasciati o riconosciuti dalle Regioni). Pertanto, se non avesse dichiarato il possesso del titolo falso, il signor Todisco non avrebbe potuto essere inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto e addivenire alla stipulazione di contratti a tempo determinato presso istituti scolastici. L'assenza di qualsivoglia valido titolo di studio necessario per l'accesso alle graduatorie pubbliche per il profilo di riferimento e per poter svolgere le mansioni alle quali era in concreto adibito non può che determinare un danno alle casse pubbliche, pari all'intero ammontare delle retribuzioni percepite.

Questa Sezione ha ripetutamente precisato, in fattispecie similari, che lo svolgimento di attività lavorativa in assenza di idoneo titolo di studio non arreca all'amministrazione alcuna utilità, fatte salve le mansioni aventi carattere di genericità: "*Non è chi non veda che la prestazione resa da un soggetto privo di laurea non può ritenersi frutto di capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con un regolare percorso di studio, non arrecando all'ente alcuna utilità, se non limitatamente al disbrigo di mansioni lavorative aventi carattere di genericità e fungibilità per le quali non sono richieste conoscenze specialistiche… (…) Nel caso di specie, conseguentemente, si appalesa del tutto condivisibile l'esclusione, da parte del giudice di prime cure, di ogni utilitas valutabile, posto che nella fattispecie non erano richieste al [omissis] mere mansioni generiche o di carattere esecutivo…*"(Sez. II app., n. 159/2024; negli stessi termini, Sez. II app. n. 259/2024). Analogamente, la Sez. appello Sicilia ha ribadito che "*…la giurisprudenza costante di questa Corte ha affermato che le*

prestazioni professionali svolte da un dipendente pubblico assunto illegittimamente su presentazione di falso titolo di studio, comportano un danno risarcibile per l'Amministrazione non operando al riguardo la compensatio lucri cum damno di cui all'art. 1, comma 7-bis, L. 14 gennaio 1994, n. 20, se non limitatamente alla quota di retribuzioni riconducibile a mansioni generiche e non professionalmente caratterizzate dal possesso di uno specifico titolo di studio e/o di specializzazione (Corte conti, Sez. III, 20.02.2004, n. 151)" (Sez. Appello Sicilia, n. 127 del 2010).

Deve evidenziarsi, inoltre, che la fattispecie attualmente all'esame differisce in modo sostanziale da vicende similari, caratterizzate dalla circostanza che il soggetto che ha esibito un titolo falso (con punteggio elevato allo scopo di scavalcare altri in graduatoria) era in possesso di altro idoneo titolo, legittimante l'inserimento in graduatoria e lo svolgimento delle mansioni, nelle quali - secondo un orientamento di questa giurisprudenza contabile - è possibile applicare l'integrale compensazione del danno con il vantaggio comunque conseguito dalla P.A.

Nel caso all'esame, viceversa, in assenza di diplomi o certificazioni atti a rendere certo il conseguimento di quelle abilità, conoscenze e competenze necessarie allo svolgimento delle mansioni - sia pure minimali - di collaboratore scolastico, manca qualsiasi prova che il signor Todisco ne fosse in possesso e deve presumersi, secondo l'*id quod plerumque accidit*, che la prestazione resa in concreto non sia tale da garantire il medesimo livello qualitativo di quella offerta da soggetti in possesso di idoneo titolo di studio. Ne consegue che il danno arrecato

dalla condotta dell'odierno appellante non può ritenersi integralmente sterilizzato dall'utilità prodotta dalla prestazione in via di fatto del signor Todisco.

4.4 Giova evidenziare, infine, con riguardo alla quantificazione del danno oggetto di condanna, che il giudice di primo grado, aderendo alla prospettazione della Procura contabile laddove ha quantificato la pretesa risarcitoria azionata in un importo pari al 50% della retribuzione percepita dal lavoratore e della conseguente indennità NASpI, ha riconosciuto comunque una parziale utilità alle prestazioni di lavoro, in quanto di natura materiale e minimale e svolte dal pubblico dipendente rivestente qualifica non elevata.

4.5 Anche il secondo motivo d'appello deve essere, pertanto, respinto.

5. In conclusione, per i motivi illustrati, la decisione del Collegio di primo grado appare immune da censure e l'appello deve essere rigettato.

6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando, respinge l'appello.

Pone a carico del soccombente le spese di giustizia, che si liquidano in euro 128,00 (CENTOVENTOTTO/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 luglio 2026.

SENT. 164/2026

L'Estensore

Lucia d'Ambrosio

f.to digitalmente

Il Presidente

Piergiorgio Della Ventura

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 19 OTTOBRE 2026

P. Il Dirigente

Dott. Massimo Biagi

f.to digitalmente

Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco